

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2950 del 18/06/2019
Oggetto	FCPPA2334. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITÀ VILLANOVA COMUNE DI FORLÌ (FC) PER VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA. CONCESSIONARIO: L.I.F. S.P.A. USO: INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3013 del 17/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITÀ VILLANOVA
COMUNE DI FORLÌ (FC) PER VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI
PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA
CONCESSIONARIO: L.I.F. S.P.A.
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FCPA2334**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 che ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la DGR n. 787 del 02/07/2014: "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la DGR n. 65 del 02/02/2015: "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la DGR n. 1927 del 24/11/2015: "Approvazione progetto demanio idrico";
- la DGR n.1195 del 25/07/2016: "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4518 del 05/09/2018** con scadenza il 31/12/2025, con cui lo scrivente Servizio ha rilasciato alla L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.p.a. (P.IVA 02157600400) con sede in comune di Forlì (FC) in via Virgilio25/c, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPA2334, da destinarsi ad uso industriale, mediante un pozzo (risorsa FCA288) ubicato su terreno di proprietà del richiedente e distinto nel NCT di detto comune al foglio 112 mapp. 515 in via Virgilio 25/c, località Villanova per un prelievo massimo annuo di mc/a 40.000;

VISTA:

- la **domanda di variante alla concessione FCPA2334** presentata da Cicognani Aurelio (C.F. CCGRLA60C31D704R) in qualità di titolare della L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.p.a. (P.IVA 02157600400), all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ed acquisita al Protocollo PG/2019/48196 del 26/03/2019 per:
 - la trasformazione dell'uso della risorsa FCA288 da industriale a soccorso mantenendo un prelievo di acqua pubblica massimo di 40.000 mc/annui;
 - l'aumento del prelievo di acqua pubblica sotterranea da 40.000 a 100.000 mc/annui mediante la

perforazione di un nuovo pozzo;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta si evince che:

- Il nuovo pozzo sarà ubicato su terreno di proprietà dell'istante, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), località Villanova al foglio n. 112 mappale 515;
- il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 180 e una profondità massima di 90,00 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 5,5 e portata massima di 4,00 l/s;
- la quantità d'acqua massima necessaria è pari complessivamente a 100.000 mc/anno;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico *“Pianura Alluvionale – confinato inferiore”* (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo *“buono”*;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come *“moderato”*;
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a *“criticità media”*;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **“Attrazione”**, ovvero la derivazione è compatibile, con la seguente prescrizione:

- *l'installazione del misuratore dei volumi emunti.*

VISTI inoltre:

- il **parere interno della S.A.C.** - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 05/04/2019 con PG/2019/55451 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 112 mappale 515 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- il parere **dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/73123 del 09/05/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il parere del **Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 11/04/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/59787 del 12/04/2019 di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.;

DATO ATTO che:

- L'Azienda richiedente ha presentato, allegata all'istanza di variante alla concessione, l'analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con riferimento ai documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 2010/75/UE, che rileva l'impossibilità di applicare impianti utili a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica;
- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 120 del 17/04/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 in data 21/03/2019 con bonifico bancario dovuto per

le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante alla concessione in oggetto;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo ad uso industriale possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.p.a. (P.IVA 02157600400) a perforare un nuovo pozzo**, secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda presentata. Il pozzo sarà ubicato in località Villanova in comune di Forlì (FC) su terreno di proprietà del richiedente e distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 112 mappale 515. Pratica FCPA2334;
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo ad uso industriale avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m. 90,00 dal piano campagna;
 - diametro max esterno della colonna filtrante mm 180;
 - portata massima di esercizio pari a 4,0 l/s
 - volume d'acqua richiesto pari a 10.000 mc/anno;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 739.582 - Y: 903.210;
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla variante della concessione di derivazione di acque pubbliche FCPA2334** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso industriale per un volume annuo massimo di mc. 100.000 entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **La variazione al prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione;**
4. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda **"Prescrizioni per la perforazione"**;
5. Di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto di autorizzazione e al suo allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.155 comma 2 della LR 3/1999;
6. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

7. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpaе;
8. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpaе;
9. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
10. di notificare al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lavanderialif@pec.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FCPPA2334** a favore del signor Cicognani Aurelio (C.F. CCGRLA60C31D704R) in qualità di titolare della L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.p.a. (P.IVA 02157600400)

Articolo 1 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Arpae all'indirizzo elettronico aooxfc@cert.arpae.emr.it :

- **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
 - a) esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
 - b) descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - c) stratigrafia dei terreni attraversati;
 - d) tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 nel caso di perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione della stessa a:

ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: [http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni Legge 464-84/](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/).

L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;

Articolo 3 - CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un pozzo ad uso industriale avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- profondità massima m. 90,00 dal piano campagna;

- diametro max esterno della colonna filtrante mm 180;
- portata massima di esercizio pari a 4,0 l/s
- volume d'acqua richiesto pari a 10.000 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 739.582 - Y: 903.210;

Articolo 4 - PRESCRIZIONI TECNICO - COSTRUTTIVE

1. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le scue di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.
3. installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
4. il pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
5. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
6. esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
7. La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.
8. I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al DPR n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
 - nelle reti fognarie nel rispetto dei limiti di cui al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: *"Scarico in rete fognaria"*

- in acque superficiali conformemente al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: *“Scarico in acque superficiali”*

Articolo 5 - VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.